

Papirio Giusto, il precursore dei Codici. Le coincidenze che presenta la storia sono proverbiali, pertanto - come avvertono i testi didattici ricorrendo pure a esempi antichi e moderni - nello studio del racconto tradizionale occorre molta prudenza nell'individuare una duplicazione sulla base dei caratteri simili di due personaggi o di due eventi: anche in questo campo, infatti, la realtà supera spesso la fantasia. A dire il vero, nel nostro caso sarebbe impossibile incorrere in un'imprudenza del genere perché i due omonimi sono separati da un evo di distanza cronologica, ma una curiosa e suggestiva analogia non fa certamente difetto. Racconta Pomponio (*l. s. ench. D. 1.2.2.2*) che le *leges regiae* emanate da Romolo e dai suoi successori furono tutte riunite in un libro da Sesto Papirio, uno dei personaggi più in vista all'epoca di Tarquinio il Superbo (che il giurista ritiene figlio di Demarato di Corinto): quel libro, aggiunge, è detto *ius civile Papirianum*, non perché l'autore ci abbia messo qualcosa di suo, ma perché vi ha raccolto in un unico nucleo leggi presentate senza ordine (*non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit*). Orbene, circa sette secoli dopo un altro Papirio, precisamente Papirio Giusto, raccoglie costituzioni imperiali in un'opera costituita da venti libri, e come il suo remoto predecessore è a nostra scienza il primo a realizzare una *collectio* di tale natura quanto, stavolta, alle norme provenienti non dai re ma dai principi: tra l'altro pur non potendosi negare che - come si vedrà - egli qualcosa di suo invece ce l'abbia messo, rimane pur vero che anche in tal caso il dettato normativo non figura accompagnato da un corredo di note o commenti. Al più recente dei due Papirii e alla sua presumibile unica opera è dedicato il saggio di Orazio Licandro e Nicola Palazzolo, *Papirius Iustus. Libri XX de constitutionibus, Scriptores Iuris Romani* (dir. A. Schiavone), 10, Roma-Bristol 2021, VII-257, ove, in sintonia con i caratteri della collana, ognuno degli aspetti e dei problemi implicati riceve approfondita e analitica valutazione. Della figura del giurista si occupa in apertura Orazio Licandro (*Papirio Giusto: un giurista da scoprire* [1-28], riproposizione con lievi modifiche dello studio *Papirio Giusto. Un giurista sconosciuto interprete di un impero che cambia*, BIDR 114 [2020] 187 ss.), il quale precisa *in limine* che di lui non si sa nulla: su provenienza, qualifica, impegno professionale, eccetera, l'oscurità è pressoché assoluta; né aiuta l'onomastica, dato che *Papirius* è un *nomen* assai diffuso in Oriente come in Occidente. Peraltro l'unica iscrizione recante il preciso *signum* onomastico *Papirius Iustus* è CIL VIII 4971, un'epigrafe funeraria che si riferisce a un giovane morto

diciottenne e per tale motivo inconferente. Incerto anche il titolo dell'opera (in 15 *inscriptiones* del Digesto si legge *libri XX de constitutionibus*, nelle rimanenti 3, *libri XX constitutionum*): «insomma una disarmante assenza di informazioni, con la quale bisogna comunque fare i conti» (4). Unica consolazione, per così dire, il dato per cui Papirio Giusto si trova in tal senso in buona compagnia, e qui non mette conto soffermarsi. Ciò peraltro non induce l'Autore a gettare la spugna senza combattere: al contrario, egli dà vita a un mirato e analitico percorso di ricerca prosopografica teso all'*identikit* del giurista, che lo porta a individuare nello stesso una figura di tutto rilievo nel II secolo avanzato: un funzionario imperiale che ha rivestito cariche elevate, dotato, in più, di una sensibilità politica e giuridica che lo rende in grado di cogliere lucidamente la profonda evoluzione *in fieri* nell'impero del proprio tempo e lo induce a muoversi in direzione dei bisogni che si vanno profilando. L'Autore riprende, percorrendola di nuovo in modo minuzioso e con circostanziati perfezionamenti, l'identificazione di *Papirius Iustus* con *M. Aurelius Papirius Dionysius* prospettata da Fritz Schulz, che riteneva il nostro un funzionario degli archivi imperiali e una figura di rilievo durante il principato di Marco Aurelio e quello di Commodo. Si prendono le mosse da CIL X 6662, un'epigrafe acefala dell'età di Commodo offerta dagli abitanti di Anzio a un personaggio che ha ricoperto cariche importanti e ivi indicato anche come *iurisperitus* e versato nel *ius sacrum* (precisamente sacerdote addetto alla *confarreatio* e alla *diffarreatio*). Si considera poi un'altra iscrizione (CIG 5895) dedicata a Marco Aurelio Papirio Dionisio, eccellente e illustrissimo prefetto d'Egitto e prefetto dell'annona, che, pur non essendo qualificato come esperto di diritto, appare aver ricoperto alcuni degli alti uffici di cui fu investito l'anonimo dell'iscrizione latina. Detto ora molto in breve e con inevitabile semplificazione, l'Autore accomuna in Marco Aurelio Papirio Dionisio i funzionari menzionati nelle due iscrizioni latina e greca - i cui testi valgono così a fotografare un intero e articolato *cursus honorum* - e, collazionando altre fonti documentali relative a un *Marcus Aurelius Verianus praefectus Aegypti* nell'anno 27 del principato di Commodo, le quali solo in apparenza - a suo avviso - suggeriscono l'idea di due soggetti diversi ben potendosi ammettere un ulteriore *cognomen*, *Verianus*, del giurista-funzionario di cui a CIG 5895, riconosce nel medesimo il Papirio Giusto che ha vergato i venti libri *de constitutionibus* (Marco Aurelio Veriano Papirio Dionisio Giusto). L'ipotesi dello studioso tedesco, contrastata da Wolfgang Kunkel, era rimasta senza seguito, ma ora Orazio Licandro la difende con vigore, chiedendosi anzi «dinanzi a tanta evidenza ... cosa abbia mai impedito di individuare in M. Aurelio Papirio Dionisio il Papirio Giusto dei *Digesta*» (13). Aggiunge che attribuire valore ostativo a un'apparente divergenza onomastica si riduce a una sorta

di preconcetto, posto che tali varianti ricorrono di frequente rispetto a una medesima persona, e poiché sappiamo che Marco Aurelio Papirio Dioniso, prefetto dell'annona, cadde in disgrazia presso Commodo e fu da lui fatto uccidere (Cass. Dio. 72[73].14.3) - suggestivo prodromo della tragica fine di Papiniano e Ulpiano nell'imminente ciclo dei Severi -, *Iustus* potrebbe ritenersi un appellativo attribuitogli *post mortem* per sottolineare la sua integrità morale e, *a contrariis*, l'ingiustizia del martirio sofferto. L'oblio del nuovo dato onomastico, sconosciuto a Cassio Dione e alle attestazioni epigrafiche ma riscoperto dai commissari di Giustiniano, rispecchierebbe la stessa vicenda del regno di Commodo, che inaugurava un secolo plumbeo, fatto - per dirla col poeta - di «giorni che non s'ama ricordare». L'Autore in definitiva propende per un esponente romanizzato dell'*ordo equester*, che ha acquisito una solida formazione giuridica presso le scuole orientali, probabilmente più votato per caratteristiche personali all'attività del funzionario che non a quella del giurista speculativo - il che spiega pure la mancanza di citazioni da parte dei *prudentes* -, e mosso da precise ambizioni verso i più alti livelli di quella burocrazia imperiale che stava vivendo una fase di sensibile riordinamento. È proprio su queste basi che si può riconoscere il sostrato della sensibilità politica di un giurista funzionario che, cogliendo l'incipiente primato delle *constitutiones* quali fonti del diritto, sarà indotto a concepire - in forma in certa guisa pionieristica - una raccolta in venti libri di quelle norme che si pongono come diretta espressione del potere imperiale. Non uno scialbo raccogliitore di rescritti, dunque, bensì un alto funzionario imperiale che, oltre ad avere ricoperto le cariche di *praefectus vehiculorum*, segretario a *libellis* e a *cognitionibus*, *praefectus Aegypti*, *praefectus annonae*, giurista componente del *consilium principis* di Marco Aurelio e Commodo, in virtù del suo evergetismo ha ricevuto perfino l'onore di un monumento presso la grande porta della città di *Sagalassos* nell'Asia Minore. Nella Sezione III, «Libri XX de constitutionibus», la parte I (*L'opera. Profili e temi* [37-86]) è curata da Nicola Palazzolo. Anche in questo ambito si conferma la carenza di elementi sicuri. L'unico dato certo è che quanto possediamo dell'opera di Papirio Giusto contiene rescritti di Marco Aurelio e Lucio Vero, sempre indicati come *Imperatores* o *Imperatores Augusti*, mai come *divi* o *divi fratres*, e, in un unico caso - D. 2.14.60 (L. 18) -, reca un rescritto del solo Marco Aurelio, parimenti indicato come *Imperator*. Ciò deporrebbe per una collocazione cronologica in un periodo in cui almeno Marco Aurelio era vivo, ossia tra i 169 e il 180, ma forse prima del 176, anno iniziale della coreggenza con Commodo. Tuttavia, se appare pressoché certo che - secondo la tesi del Mommsen - l'attributo *divus* si riferisce a un imperatore defunto, non è sempre vero il contrario, nel senso che *Imperator* può anche indicare un principe non più in vita,

per esempio nel momento dell'*editio* dell'opera, che non implica necessariamente una generale revisione degli appellativi imperiali già presenti. Ma non si può neppure escludere che Papirio abbia steso l'intero scritto sotto Commodo, lasciando però le costituzioni come le aveva trovate nell'archivio: egli infatti, non dovendosi valere delle stesse al fine di supportare una propria tesi, era soprattutto interessato a riprodurre fedelmente i documenti ivi conservati. E c'è infine un'ulteriore ipotesi - che più delle altre sembra convincere l'Autore (39) -, secondo la quale la raccolta non si sarebbe limitata ai rescritti di Marco Aurelio e Lucio Vero e del solo Marco Aurelio, ma avrebbe ricompreso anche quelli emanati da quest'ultimo insieme con il figlio e quelli del solo Commodo. Infatti non abbiamo un solo frammento tratto dai libri dal nono al ventesimo, ed è noto che Commodo subì la *damnatio memoriae* (sembra di intravedere un'oscillazione circa la plausibilità di un'originaria presenza di rescritti di Adriano e Antonino Pio [48, 78]). Appare inoltre significativo che delle costituzioni da lui emanate residuino solo sette testimonianze tratte da opere giurisprudenziali, e non di suoi contemporanei ma di *prudentes* successivi. Peraltro la tesi di alcuni studiosi tedeschi e di Mariano Scarlata Fazio, il quale sosteneva una sistemazione in ordine cronologico fondata sui *semestres* - due per ogni anno - in base alla coincidenza dei venti libri dell'opera con il ventennio del regno di Marco Aurelio, è stata da tempo autorevolmente confutata in base ad argomenti inoppugnabili. Anche il titolo dell'opera è problematico: a parte la variante segnalata nelle *inscriptions* dei frammenti, non c'è un altro scritto giurisprudenziale classico fondato su una raccolta di norme imperiali chiamate *constitutiones*, termine che invece figura nelle rubriche dei titoli del *Codex Theodosianus* (1.1), del *Codex Iustinianus* (1.14) e del Digesto (1.4), onde non appare improbabile che si tratti di un nome apposto dai compilatori giustiniane, in analogia rispetto alla citata rubrica di D. 1.4 *De constitutionibus principum*. L'opera, prima in assoluto di questo genere, raccoglie *rescripta*, come rivelato dalla costante voce verbale *rescribere* (*Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt*), ma non si tratta sempre di rescritti in senso stretto, in quanto vi compaiono anche risposte imperiali da ritenersi emesse in forma di *epistula*. Talora figurano le parole testuali di provenienza della cancelleria imperiale, ma con mera estrapolazione della parte dispositiva, di rado (tre volte) con indicazione del destinatario, mai del luogo e della data, più spesso è presente un riassunto operato da Papirio, che così rivela la propria veste di giurista, per nulla incompatibile, come sovente si è ritenuto, con quella di funzionario. In altri termini, ricorrono nell'opera entrambe le forme della c.d. massimazione delle costituzioni imperiali, categoria peraltro discussa e talora fonte di equivoci. La *collectio* dei rescritti rimane dunque costantemente 'asettica', sempre avulsa da una tesi che

ne dovrebbe risultare corroborata, come è invece regola nelle opere giurisprudenziali del principato, e sempre priva di commento: proprio per questa ragione, finora a sostegno di giudizi svalutativi, Papirio Giusto «acquista un posto di rilievo nella storia del passaggio dalla concezione giurisprudenziale a quella legislativa del diritto, in quella fase in cui il rescritto tende ad avvicinarsi alla *lex generalis*» (74), e anche in tal senso il *De constitutionibus* risulta un antesignano dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano. Ciò tuttavia è da intendersi come «una “testimonianza precoce” dell’attività di raccolta e di sistemazione del vastissimo *corpus* della legislazione imperiale che poi si svilupperà per tutto il III secolo e che sfocerà nei due codici di età diocleziana» (78), non come un modello *lato sensu* sovrapponibile a questi ultimi, che indusse Paul Collinet a ipotizzare, non senza ardimento, che proprio dall’opera di Papirio Giusto i compilatori del *Codex Iustinianus* avessero tratto le costituzioni imperiali pre-severiane. Escluso, come già detto un ordine cronologico, diventerebbe quasi inevitabile ammettere un ordine sistematico, di cui taluni profili sembrano emergere dai frammenti in particolare del II libro, ma rimane assai difficile individuarne i caratteri, e la ricerca è complicata da un ulteriore problema relativo a possibili mani successive, in particolare giustiniane - o forse anteriori - che possono aver riunito in nuclei rescritti di ambito contenutistico affine: ciò all’Autore non pare improbabile, ma stante la scarsità di appigli su cui fare affidamento ritiene preferibile sospendere il giudizio. (Si è, per esempio, rilevato che la formula ‘*Item rescripserunt*’ la quale talora collega un rescritto all’altro non si coniugherebbe con il linguaggio di un giurista del II secolo, e in effetti un po’ richiama alla mente le serie degli ‘*Item*’ dei *Fragmenta Vaticana* e della *Consultatio*). Una raccolta di diritto imperiale tra archivi ufficiali e nuove forme librarie. Per un’archeologia del codex, II parte della Sezione III (87-109), di Orazio Licandro, è un saggio nel quale, in un intersecarsi di profili di diplomatica e storia delle fonti giuridiche nonché della loro trasmissione, viene delineata quella sorta di filo rosso che collega la forma libraria del *codex* e le costituzioni imperiali, in quanto già agli albori del II secolo il codice è la tipologia di libro tendenzialmente adottata negli archivi imperiali per la catalogazione degli atti normativi del principe. Si tratta di un periodo in cui, come afferma l’Autore, «si incomincia a maturare la consapevolezza dell’utilità intrinseca di raccolte di materiale normativo senza commenti, glosse, esplicazioni, semmai sunteggiato, proprio nella nuova forma libraria» (104). *Codex* e *constitutio* formano dunque in tal senso un binomio che è pure indice dell’assestamento che sta vivendo il principato e del nuovo rapporto che si instaura tra potere imperiale e giurisprudenza. Un binomio, quello citato, che permea in modo non evidente, ma percepibile, l’opera di Papirio Giusto, sotto questo profilo una figura atipica rispetto

ai giuristi del suo tempo, che nel riferire il testo delle costituzioni imperiali avulso da commenti ne adombra la valenza assoluta di *exemplum*. Un'intuizione che si pone anche come l'avvio lungo il percorso che porterà ai Codici del tardoantico. Seguono i «Fragmenta» con traduzione, il «Commento ai testi» (Parte IV) diviso tra i due Autori, che si conclude con un tentativo di Palingenesi scritto a quattro mani difforme rispetto a quello di Otto Lenel: il (prudente) dissenso relativo all'ordine prospettato dal Maestro tedesco si fonda in particolare sull'estrema difficoltà di ipotizzare un profilo sistematico, tanto più che anche la rubrica leneliana *De iure municipali* è una categoria tecnica di cui i testi non recano traccia, pertanto appare preferibile pensare a «grappoli di materie», con presenza di tematiche pubblicistiche non solo nel secondo libro - così la *Palingenesia* -, ma anche nel primo; gli «Apparati e indici» chiudono il volume. Per la competenza e la cura meticolosa con le quali ogni argomento è affrontato dagli Autori, si tratta di un'opera di pregio e di interesse indiscutibili. Una ricerca che va assai oltre la presentazione del *De constitutionibus* restituito dal Digesto in una manciata di frammenti non troppo afferrabili, fino a delineare, da diverse angolazioni tutte di rilievo per la storia giuridica romana, il suggestivo affresco di un'epoca già investita dai sintomi del tardoantico, di cui oggi tra l'altro si è abbastanza inclini ad anticipare il momento iniziale. Va pertanto riconosciuto che la contestualizzazione storico-scientifica dell'opera alla quale il libro è dedicato non avrebbe potuto essere più completa ed esauriente. È intuitivo che un punto centrale del saggio, anche per le implicazioni che investono ulteriori profili, risiede nell'identificazione di Papirio Giusto con Marco Aurelio (Veriano) Papirio Dionisio, attivo sotto Marco Aurelio e Commodo. Proprio su tale aspetto mi permetto di esprimere una perplessità. Non – tengo subito a precisarlo – quanto al grado di probabilità che la connota: come ho già detto, si tratta di un percorso euristico condotto da Orazio Licandro attraverso una concatenata serie di confronti testuali e passaggi logici tale da richiedere una valutazione altrettanto paziente e mirata, che io non ho operato e di cui comunque non potrei dare conto in questa sede. Considerato poi che il mio precedente riassunto risulta inevitabilmente riduttivo e fors'anche fuorviante, esprimere ora impressioni più o meno estemporanee non mi sembrerebbe neppure corretto. La perplessità riguarda invece il contenuto della sezione II, «Testimonia», caratteristica della Collana *Scriptores Iuris Romani*, della quale in precedenti numeri della Rivista si sono segnalati altri tomi (V: TI 2.1 [2021], 217 ss.; VII: TI 3.1 [2022], 304 ss.). Stante quanto dichiarato *in limine* dall'Autore («Se nell'antologia giustiniana vi è un giurista dal 'volto' immerso in una così fitta oscurità ... questo è Papirio Giusto» [3]), ci si sarebbe forse attesi o di non rinvenire la sezione *tout court*, come è capitato altre vol-

te, o di trovare nella stessa il solo dato relativo all'*Index Florentinus*. In realtà, vi figurano vari testi: tra le «Epigrafi», le due citate (CIL X 6662; CIG 5895), un'altra sempre riferita a Papirio Dionisio prefetto dell'annona (*AE* 1996, nr. 309), e, nelle fonti di «Tradizione manoscritta», due passi di Cassio Dionne: oltre a quello già citato, un altro (72[73].13.2) circa un fatto riguardante Papirio Dionisio *praefectus annonae* di Commodo (ultima, appunto, la citazione dell'*Index Florentinus*). A dire il vero, i citati «Testimonia» riguardano propriamente *Marcus Aurelius Papirius Dionysius*, non *Papirius Iustus*, che infatti come tale non figura. È piena convinzione degli Autori che questo e quel Papirio siano la medesima persona, e sul punto *nulla quaestio*, tuttavia rimane innegabile che si tratta di un'ipotesi: magari assai plausibile, ma pur sempre un'ipotesi, la cui valenza persuasiva del resto si pone su un piano logico diverso rispetto ai termini del problema al quale alludo. A meno che - va pure messo in conto - la *ratio* sottesa alla sezione «Testimonia» sia difforme e io non l'abbia intesa rettamente: in tal caso il mio rilievo cade.

When It Comes to Interdisciplinarity. Sono da poco comparsi, a cura di Ulrico Agnati e Mario Varvaro, gli Atti del Convegno internazionale *Religion, Ideology, Politics, and Law. A Multidisciplinary Approach in the Frame of European History* (Palermo 5 marzo 2020), Palermo 2022, XVI-199, che, preceduti dalla Prefazione dei Curatori e da un'elegante Introduzione di Emanuela Prinzivalli (XI-XVI), sulla quale in breve torneremo, presentano i testi delle sette relazioni - sei in inglese, una in italiano - nell'ordine cronologico in cui furono lette nella sede congressuale palermitana. Il denso contributo di Ulrico Agnati, *The Kingdom and the Empire. Christianity and the Politics of the Roman Empire* (1-35), sottolinea l'impatto dirompente del messaggio del Cristo, tale da produrre una cesura in quell'intreccio tra sfera religiosa e sfera politica che aveva connotato la storia precedente, del resto ben visibile nell'obiettivo della *pax deorum*, nelle connesse funzioni dei *sacerdotia* e nella lunga vicenda del *pontificatus maximus*, il quale diverrà una delle funzioni del principe. Quella di un regno di Dio, spirituale e ultramondano, in cui ogni uomo può entrare in virtù di una radicale rinascita, è un'idea inconciliabile con la *forma mentis* pagana e con le relazioni osmotiche tra la religione e l'ambito politico-istituzionale. (Questa concezione della natura totalmente metafisica e pneumatica della predicazione del Cristo, che alla Prinzivalli sembra destare qualche perplessità [XII] richiama alla mente la teoria di G. Fassò, *Cristianesimo e società*, Bologna 1969², sulla totale estraneità del messaggio messianico alla vita sociale). I cristiani si dichiarano leali nei confronti dell'impero, ma tendono a evitare la partecipazione all'esercito, e ancor più quella ai pubblici culti della religione tradizionale, preferendo non di rado la morte. Essi ac-

cettano di pregare per l'imperatore, ma non di adorarlo come un dio. L'atteggiamento verso di loro da parte del potere imperiale muta nel tempo: alla lucida moderazione in proposito di Traiano, che rifugge da ogni caccia all'uomo ([Plin. *Ep.* 10.97.2] *Conquirendi non sunt; si deferantur et arguantur puniendi sunt...*), fa seguito, in un periodo assai più cupo dello Stato romano, quello dell'imperatore Decio (249-251), che emana un editto il quale impone a tutti gli abitanti dell'impero un sacrificio religioso agli dei debitamente certificato da una commissione, nonché di mangiare la carne sacrificale e di giurare la futura persistenza di tali pratiche. L'editto di Decio, posteriore di circa quarant'anni alla *constitutio Antoniniana*, tende a una trasformazione della religione romana che superi la dimensione dei culti civici per acquisire una dimensione imperiale: (11) «One Empire, one citizenship, one civic religion», quest'ultima implicante una visibilità ufficiale. Sul fronte patristico, mentre Tertulliano difende la libertà di culto, in progresso di tempo la dottrina di Agostino si presta ad avallare l'intolleranza ([27] «Augustine's perspective ... as sketched by August Neander [1866], contains the germ of the whole system of spiritual despotism, intolerance, and persecution, even to the court of the inquisition»). Con l'avvento dello Stato confessionale il solco tra religione e politica scavato durante il Cristianesimo delle origini dalla tensione assoluta verso il corpo mistico, viene in certa guisa colmato in un'apparente chiusura del cerchio, ove la spiritualità si sfarina entro un imponente apparato simbolico e rituale. Il Cristianesimo evolverà così in una nuova religione con i caratteri qualificanti che si considerano propri del 'monoteismo', ossia la natura di scelta totalizzante destinata a pervadere ogni azione umana, l'omogeneità rappresentata dall'ortodossia con repressione delle deviazioni eretiche, l'assoluta esclusività che stigmatizza ogni forma di contaminazione con divinità e credenze diverse. Viola Heutger, *Law Meets Religion in the Hippodrome of Constantinople. Sundays and Imperial Birthdays* (49-61), isola un aspetto particolare di interazione tra diritto e religione con riguardo alla venerazione di Dio e dell'imperatore, legato al caso, tutt'altro che infrequente, in cui il compleanno di quest'ultimo, o anche l'anniversario del suo regno, cadeva di domenica. Costituzioni imperiali della fine del IV secolo (CTh. 2.8.20, del 392 e 2.8.23, del 399) stabiliscono che nel giorno del Signore in via eccezionale si possono celebrare i giochi per la festività legata al sovrano. In tal caso la potenziale tensione tra il *dies dominicus* e il *dies natalis imperatorum* è risolta a favore della celebrazione di quest'ultimo. Nella base marmorea fabbricata *ad hoc* di un obelisco egizio collocato al centro dell'ippodromo di Costantinopoli sono rappresentati Valentiniano II, Teodosio, Arcadio e Onorio, ossia i quattro imperatori che, con le leggi citate, permisero la tradizionale pratica dei giochi circensi anche in quelle particolari do-

meniche, e che, presenti o in effigie, assistono così ai *ludi* in loro onore. Mario Varvaro, *Law, Politics, and Religion in Justinian Legislation* (63-88), ritiene unilaterale e ostativo alla comprensione storica considerare la legislazione di Giustiniano solo come un momento, pur di primario rilievo, di evoluzione della cultura giuridica europea senza debitamente contestualizzarla all'interno della condizionante cornice religiosa e ideologica in cui la stessa fu concepita. Morto il padre adottivo, Giustiniano comprende che per legittimare pienamente il potere imperiale nella sua persona è necessario ancorarlo all'ideologia - che peraltro ha precedenti nella filosofia ellenistica e nel credo dell'assolutismo politico romano tardoantico - per cui il predetto potere rappresenta la potestà divina sulla terra. Quando l'imperatore combatte contro i nemici della vera religione imita Dio che sconfigge le forze demoniache del male. Sintomatico è l'esordio della costituzione che pubblica le *Institutiones* (21 novembre 533), in cui si dice che *l'imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam*: ecco dunque il concetto del «law as a weapon», che si rende strumento di autoritarismo tecnocratico e di cristianità intollerante tale da dettare costituzioni in cui il discorso teologico e quello giuridico si fondono in un intreccio pressoché inestricabile. Si tratta di leggi votate a regolare al contempo la vita, la coscienza, la fede religiosa di tutti i sudditi. E le repressioni, le persecuzioni, le espulsioni operate da Giustiniano nei confronti degli eretici sono state continue e connotate non di rado da eccessi di brutale violenza. Nelle conclusioni l'Autore ricorre a una rara e suggestiva citazione letteraria: in una *pièce* rimasta volontariamente incompiuta, *Eunuch und Kaiser*, con riferimento a Giustiniano lo scrittore e drammaturgo svizzero Friedrich Dürrenmatt individua il principio fondante dello Stato in un elemento irrazionale, ovvero un'ideologia totalmente fine a se stessa, un assoluto dogma di fede. Quanto insomma - si potrebbe concludere - di più lontano dall'uomo. È dedicato alle origini dell'Islam il saggio di Giancarlo Anello, *Ummah wahidah: Religiosity, Political Inclusion, and the Legacy of the Sahifah al-Medina* (622 C.E.) (89-111). La popolazione dell'Arabia era costituita da Beduini divisi in due gruppi: quello delle tribù urbane che abitavano nelle città, di cui la più importante era la Mecca, centro commerciale e religioso con qualche contatto con l'area bizantina, e quello delle tribù nomadi che vivevano nel deserto, ove quella poi denominata Medina era la principale città situata in un'oasi, ove si praticavano la coltura delle palme e la pastorizia. Lì risiedeva anche una folta comunità ebraica su base tribale. Le tribù nomadi erano caratterizzate da un forte individualismo anarchico: l'ospitalità per loro era sacra, ma valori altrettanto condivisi erano il coraggio, l'irriducibile tenacia nel combattimento, e il senso del legame etnico. Maometto, nato alla Mecca nel 570, dopo la prima rivelazione del 610 si

spostò a Medina e li diede vita alla Carta di Medina (622), che, come spiega l'Autore, non è una costituzione, almeno in senso moderno, perché non ha la natura di un contratto tra uguali né di una legge del califfato islamico, quanto piuttosto quella di un 'trattato di pace' che, sulla base della sacralità della vita di tutte le persone, indirizza le relazioni tra le genti di religioni diverse ai fini di una pacifica convivenza tra le varie tribù prevedendo una soluzione dei conflitti da tutti accolta e ponendo le basi a Medina di una comunità inclusiva fondata sulla libertà e la tolleranza religiosa. Un tale esempio di contratto sociale tra il governo e le minoranze religiose può anche porsi come (108) «an acceptable strategy of citizenship's implementation» per i gruppi islamici che vivono oggi negli Stati occidentali. Il contributo di Luciana Pepi, *L'ideologia religiosa nell'Editto di espulsione degli ebrei dalla Sicilia* (113-130), inserisce l'analisi dell'argomento di cui al titolo, in realtà finora oggetto di scarsa attenzione nonostante una massiccia e millenaria presenza giudaica nell'isola, nell'ambito del più generale quadro delle persecuzioni subite dal popolo ebraico in particolare in età tardomedievale. L'Editto di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona del marzo 1492, di pochi mesi anteriore alla partenza di Cristoforo Colombo per le Americhe, imponeva agli ebrei, considerati *servi Regiae camerae*, una sorta di 'peculio' di proprietà erariale, di abbandonare la Sicilia o di abiurare e convertirsi, potendo in tal caso dimorare nell'isola, salvo confisca della metà dei loro averi. L'Autrice, dopo aver rilevato che la posizione ufficiale della Chiesa nei confronti degli ebrei era di sostanziale tolleranza ma sul costante presupposto di un loro *status* di minorità sociale e politica, sottolinea come i pogrom e le espulsioni riferibili a vari Stati, oltre che sull'accusa di deicidio, di persistenza nell'eresia, di diabolico proselitismo e di altri atroci ma incredibili misfatti, erano giustificati quale atto di legittima difesa nei confronti di una grave minaccia all'ordine naturale, all'integrità del mondo cristiano e alla salute della società sul piano fisico e spirituale. Il tema dell'*occupatio bellica* nell'età intermedia annovera una letteratura sterminata, come del resto quella relativa al *De iure belli ac pacis* di Ugo Grozio e alla Guerra dei Trent'anni (1618-1648), tuttavia il saggio di Davide Dainese, *Christendom's Ashes. Grotius' Occupatio Bellica and the Thirty Years' War* (131-154), nel quadro delle interrelazioni tra la Guerra dei Trent'anni e l'elaborazione del trattato di Grozio sulla guerra e la pace, mira a restituire in argomento un profilo del pensiero del teologo e giurista olandese tendenzialmente più complesso rispetto a quello finora focalizzato. Secondo lo Studioso, è possibile cogliervi una sorta di adesione al pensiero di Cicerone e, con una particolare attenzione alla dottrina dei Padri della Chiesa, una presa di distanze dall'autorità di Agostino a favore di Cirillo di Alessandria. Mentre in genere si riteneva che durante un'occupazione bellica le persone e

i beni dovessero rimanere nella disponibilità della forza militare che prevale per un tempo limitato, fino alla resa di quella soccombente, Grozio recupera la figura romanistica dell'occupazione, ove la preda bellica è assimilata a quella della caccia e della pesca, e afferma che tale *sine fine modoque dominium* non è legato soltanto a una guerra intrapresa per una *iusta causa*, ma si verifica anche in ogni caso di guerra dichiarata formalmente (*in bello solemn*). Infine, Bastiaan van der Velden, *The Ban on Marriages between Christians and Muslims in the Dutch Republic (1580-1795)* (155-183), segue sul piano storico l'atteggiamento del diritto olandese nei confronti dei matrimoni tra cristiani e musulmani, ove alla posizione permissiva di Ugo Grozio e Simon van Leeuwen si sovrappone quella contraria di Johannes Voet, che in proposito si fonda sulla legislazione teodosiana e giustiniana contraria alle unioni tra cristiani ed ebrei e tra cristiani e samaritani. Tuttavia l'Autore sottolinea la difficoltà di applicazione di un tale divieto legata a quella di stabilire l'effettiva fede religiosa dei singoli individui, onde la mancanza di strumenti amministrativi in ordine a tale certificazione diede luogo di fatto alla pratica dei matrimoni misti. Anche se di diverso respiro, tutti i contributi appaiono frutto di una scelta felice e danno luogo a un insieme che, dal canto suo, aggiunge un'originalità ulteriore a quella dei singoli saggi. E la pubblicazione è del tutto in linea con gli attuali ben noti requisiti valoriali: dall'interdisciplinarietà all'internazionalizzazione (due autori sono stranieri e il libro è in lingua inglese), alla proiezione *lato sensu* europeistica della ricerca storico-giuridica, al *modus citandi* e in genere ai criteri redazionali: non sono ovviamente quelli della mia generazione, ma *tempus fugit* ed è giusto segnalare il merito. A proposito di interdisciplinarietà, nella citata «Introduction» di Emanuela Prinzi Valli c'è, all'inizio, un rilievo che trovo di particolare interesse e che induce a riflettere: il libro – scrive l'Autrice (XI) – soddisfa il crescente bisogno di integrare differenti percorsi disciplinari che, se si limitano a correre paralleli come spesso accade, «led to 'squinting' in historical understanding». Capita non di rado, per esempio, che in un'opera collettanea su una medesima tematica compaiano scritti di giuristi e di storici sotto i profili loro specifici, e normalmente si parla di opere interdisciplinari. È ovvio che non si intende contestarlo, tuttavia è vero che il coordinamento non risulta immediato e l'allusione metaforica allo 'strabismo' non è soltanto simpatica ma anche efficace, perché evoca l'immagine di un lettore indotto a volgere gli occhi in due direzioni diverse. In questo senso nell'opera curata da Ulrico Agnati e Mario Varvaro è fondamentale il ruolo svolto dalla religione che percorre tutti i contributi, compreso quello sull'*occupatio bellica*, ove appare significativo l'apporto delle fonti patristiche. Il rapporto tra diritto e religione in fondo 'costringe' il cultore dell'una a entrare, e non in modo superficiale,

anche nella storia dell'altra. I livelli di approfondimento rimangono ovviamente diversi, ma i sentieri non corrono paralleli, integrandosi in un unico percorso. Mi sembra in tal senso paradigmatica l'«Introduzione storico-giuridica» di Mario Amelotti agli *Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano (Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium. Subsidia III*, cur. M. Amelotti - L. Migliardi Zingale, Milano 1977, VII-XXIX), citata anche nel libro di cui parliamo: lo Studioso apre le conclusioni (XXIX) scrivendo che la materia non rientra nella sua «specifica preparazione», nondimeno - questa la mia rapida chiosa - trovo istruttivo meditare su quanto un 'profano' ha scritto nelle pagine precedenti.

Ricche d'accordo, anche eredi no. Nel 215 a. C., un anno dopo la sconfitta di Canne, viene approvata la *lex Oppia*, che colpisce il possesso e lo sfoggio di ori, altri *ornamenta* e vistosi abiti femminili, imponendo anche limitazioni circa i mezzi di trasporto nella disponibilità delle *matronae*. Ma il tempo passa, e passa anche la crisi: dopo la vittoria su Annibale, archiviata la grande paura che indusse l'*austerity*, si respira un'aria diversa, le finanze si riassetano, e così, nel 195 a. C., due tribuni della plebe propongono l'abrogazione di quella legge suntuaria invisa alle donne con il risoluto e compatto sostegno delle medesime che - come scrive Livio - bloccano rumorosamente le vie di accesso al foro non trattenute dal pudore né dall'autorità maritale. Vana si rivela la difesa di Catone che in tale inedita rivolta del popolo femminile coeso denuncia l'avvio di una rischiosa deriva verso la totale licenza ([Liv. 34.3.1] *quid enim, si hoc expugnaverint, non temptabunt?*): fatto sta che, a vent'anni compiuti, la legge del tribuno Gaio Oppio viene tolta di mezzo. La partita tuttavia non si chiude qui: nel 169 a. C., tuonando di nuovo con una delle sue drastiche *suasiones*, il Censore, sessantacinquenne ma non in debito di fiato, si prende una significativa rivincita e ottiene il varo della *lex Voconia*, altro provvedimento che sul piano giuridico ed economico-sociale limita i diritti successori, in quanto 'strategici', delle donne avviandosi a diventare un celebre *exemplum* di legge iniqua e unilaterale, tanto che, secoli dopo, l'espressione *voconiana ratio*, che figura in un luogo delle *Pauli Sententiae* (4.8.20), continua a evocare l'immagine antonomastica dello spirito antifemminile. Proprio a quest'ultima legge, in realtà anche in tal caso un plebiscito, è dedicato l'ultimo saggio di Aglaia McClintock, *La ricchezza femminile e la 'lex Voconia'*, Napoli 2022, VI-172, ove la norma è messa a fuoco in tutti i suoi aspetti, dall'emersione storica, al dettato normativo, all'impatto sulla condizione femminile, ma andando oltre una mera dialettica di genere a vantaggio delle implicazioni connesse al ruolo sociale delle *mulieres* nella Roma del II secolo a. C., «attraversato da spinte a favore e contro le donne che è difficile

ricondere a un quadro unitario» (131). In più - come pone in evidenza la presentazione di Leo Peppe nelle alette di copertina - con un'intuizione euristica nuova e originale rispetto agli obiettivi delle indagini precedenti, che coinvolge un settore di particolare rilievo, quello dei gioielli femminili nel loro ruolo di specchio, censuale, identitario e psicologico, di quell'alto *status* sociale su cui si appunta la nuova e mirata cesura del legislatore: un tema, mi sentirei di aggiungere, nella cui valutazione critica la sensibilità femminile acquista uno specifico rilievo (rivelatrici le conclusioni di 129). Come già Paul Gide, scrive l'Autrice (2, 132) che, nonostante la reiterata attenzione dedicata dalle dottrine, la *lex Voconia* rimane in buona parte un enigma, poiché le fonti - abbastanza numerose quelle letterarie, scarse quelle tecniche - appaiono spesso contraddittorie, tanto che sono almeno dieci e alquanto variegati gli scopi che gli studiosi hanno di volta in volta attribuito al plebiscito voconio. Non meno numerosi e tali da destare negli interpreti meraviglia e perplessità si contano gli espedienti praticati, o comunque in teoria idonei, a eludere il disposto della legge al fine di far pervenire a figlie, sorelle, mogli, madri (non escluderei anche amiche) quei lasciti ereditari che la norma negava loro *a priori*. Tutte considerazioni da condividersi. Nondimeno - fatto salvo l'inevitabile grado di opinabilità che accompagna molte delle nostre tematiche - credo che non siano del tutto esigui gli aspetti sui quali ora è lecito fare un affidamento non labile, e questi emergono dallo studio dell'Autrice giovandosi in più di un caso del suo personale contributo. Sicura innanzitutto è la collocazione cronologica della legge (169 a. C.): la testimonianza ciceroniana di *Cat. Maior* 5.14 (fr. 156 Malcovati) reca in proposito riferimenti temporali coordinati e inoppugnabili, che due passi, uno delle *Verrine* (II 1.41.106) e un altro delle *Perioche* di Livio (41), dai quali risulterebbe il 174 a. C., non sono in grado di infirmare. Allo stato dei testi è anche ricostruibile il tenore della norma, articolata in due *capita*: qualcuno ha pensato a un terzo in base al criptico riferimento di una declamazione (264) dello Pseudo-Quintiliano, che però sembra un rilievo deduttivo del retore circa il disposto della legge. Quello che possiamo indicare come il primo *caput* - in ogni caso la norma-chiave - vietava agli appartenenti alla prima classe del censo, titolari di un patrimonio di centomila sesterzi (i *classici*, nel linguaggio di Catone), di istituire eredi persone di sesso femminile. Il plebiscito non era ovviamente retroattivo, ma vincolava già i soggetti iscritti nelle liste dai censori del 174 a. C.: di qui la diversa datazione legata al citato luogo delle *Verrine* in cui Cicerone denuncia uno dei frequenti illeciti del famigerato pretore, il quale, alterando il testo normativo, lo presenta nell'editto come in vigore da quell'anno al fine di revocare l'eredità a una tale Annia istituita erede dal padre (peraltro neppure censito). Come sostiene in modo persuasivo l'Autrice,

il divieto di istituire eredi donne riguardava anche le donne stesse, andando pertanto a colpire non solo la loro *testamenti factio* passiva, ma anche quella attiva: lo dimostra un significativo passo di nuovo dell'Arpinate (*Verr.* II 1.43.11), il quale menziona una *pecuniosa mulier*, che, *quod censa non erat*, poté istituire erede la figlia (è d'altronde attestato che talune categorie di donne - *viduae, orbae, pupillae*, femmine dunque *sui iuris* - erano censite in elenchi speciali). L'altro *caput* della *Voconia* imponeva al testatore di riservare all'erede (a ogni singolo erede) almeno quanto destinava al legatario più beneficiato. Come è noto, Gaio (2.224-227) tratta di questa norma nell'ambito delle misure adottate in tema di riduzione dei legati, dopo la *lex Furia*, forse del 200 a. C., e prima della *lex Falcidia*, che nel 40 a. C. risolse una volta per tutte il problema dopo che i due interventi anteriori si erano rivelati inefficaci. Peraltro la previsione della norma non era generale come appare in Gaio, ma - lo si evince senza forzature da Cicerone (*Verr.* II 1.43.110), fonte di primario rilievo per l'ampiezza dei riferimenti e la più stretta contiguità cronologica - si poneva quale diretto complemento del primo *caput*: dal combinato disposto risulta infatti che dal *classicus* una donna non poteva essere istituita erede e che al contempo le era precluso ricevere per legato un cespite superiore alla metà dell'asse. Una legge, dunque, in tal senso ben studiata, incidendo non solo sulla qualifica di *heres*, ma anche sull'ammontare massimo dei lasciti a titolo particolare a favore di una donna (va in proposito ricordato che la più risalente *lex Furia*, che fissava in mille assi la consistenza massima di ogni legato, contemplava un nucleo di *personae exceptae* per le quali il calmiere non valeva). Tuttavia sul piano formale quest'ultima finalità è abilmente 'mascherata', perché sono coinvolti anche i legatari di sesso maschile, cogliendosi così l'occasione di investire un problema più generale. Non appartiene alla *Voconia*, ma è con tutta evidenza partecipe della sua *ratio* (PS. 4.8.20 citato sopra), l'esclusione nell'ambito della successione *ab intestato* degli agnati delle *feminae ultra consanguineorum gradum*, ossia delle parenti in linea collaterale dal terzo grado in poi. Giustiniano, che la abolisce denunciandone l'ingiustizia (C. 6.58.14 del 531; I. 3.2.3-3b), la imputa alla *nimia subtilitas* della *media iurisprudentia* (la quale - così a me è sembrato - sul piano interpretativo avrebbe scisso la seconda classe decemvirale in *consanguinei* e *agnati* in senso stretto [Tit. Ulp. 26.1; PS. 4.8.13]): difficile dire se tale limitazione anticipi la legge del 169 a. C. o si inserisca nella sua scia, ma i termini della questione cambiano poco, giacché in ogni caso si integrano, e, come spiegano le Istituzioni imperiali (3.2.3), *commodius videbatur ita iura constitui, ut plerumque hereditates ad masculos confluerent*. Le disposizioni della *lex Voconia* producono un innegabile impatto sul regime successorio che interessa le donne, le quali prima potevano essere eredi testamentarie in quanto mogli e figlie anche

con preferenza rispetto ai successori di sesso maschile (nel caso di *sui*, ricorrendo alla loro *exheredatio* formale): come argomenta la Studiosa, nel II secolo a. C. si riscontrano ingenti patrimoni in mani femminili e ciò non può che essere legato a una loro provenienza ereditaria. Anche la donna testatrice prima poteva istituire erede universale la figlia preferendola ai fratelli (senza necessità in tal caso di diseredazione), ma dal 169 a. C. ciò risulta precluso: ora le può lasciare al massimo un legato equivalente alla metà dell'asse, assicurando inevitabilmente altrettanto a un erede maschio. La *lex Voconia* – come rilevato di frequente dalla dottrina – non ha investito la successione *ab intestato*, per cui la moglie *in manu* e le figlie continuano a concorrere alla pari con i figli maschi in *potestate* del *de cuius*, e, se unica discendente in potestà dell'ereditando, la figlia prende tutto. Ne deriva che il ricorso al sistema della successione *ab intestato* era idoneo a eludere la valenza limitatrice della Voconia, ma ciò comportava, appunto, il prezzo di rinunciare al testamento che – emblematico l'*horror of intestacy* teorizzato da Sir Henry Sumner Maine (*Ancient Law*¹⁰ [1884], London 1908, 197-198) – rivestiva un profondo significato nella vita del *civis romanus* per ciò che rappresentava in chiave di volontà umana che travalica la morte e per tutte le potenzialità connesse (44-45). Colgo qui l'occasione per manifestare qualche perplessità circa la critica rivolta talora dalla dottrina - non però dall'Autrice - al legislatore voconio, il quale avrebbe dovuto coordinare le disposizioni esaminate con i canoni dell'eredità intestata prevedendo analoghi limiti. È difficile credere che il preteso inconveniente gli sia sfuggito e che la sua volontà sarebbe stata diversa, perché il sottile meccanismo che risulta dall'inserimento delle nuove norme nel preesistente tessuto del diritto ereditario, il carattere di compromesso che le connota (50), e la stessa successiva tolleranza mostrata nei confronti delle elusioni non depongono in tal senso. Ma, soprattutto, la successione *ab intestato* del *suus in potestate* ha origine nei *mores* - anzi, come scrive Giovanni Pugliese, «in certo modo a monte dei *mores*» - e, scolpita nelle XII Tavole, percorre un intero arco storico, per cui la sua pur parziale disattivazione tramite un plebiscito 'suntuario' va a mio avviso oltre un problema di concreta praticabilità politica per investire in via diretta un cardine della *forma mentis* giuridica romana. Come spiega la Studiosa - e questo è uno degli aspetti qualificanti della sua lettura della *lex Voconia* - la norma supportata da Catone (ma forse rivelatasi non del tutto in linea con il proposito del Censore) non intendeva privare le donne di alto rango della ricchezza connessa al medesimo di cui erano beneficiarie, quanto piuttosto riservare il titolo e il ruolo di erede soltanto a un uomo, accordando così implicitamente alle donne i beni mobili come il denaro, gli schiavi e i preziosi, per assicurare invece agli uomini gli immobili, le tenute, i poderi, la *domus* familiare, che sarebbero

poi passati ad altri eredi di sesso maschile. La possibilità di gestire un ingente potere economico con inevitabili riflessi politici di rilievo veniva a questo punto restaurata e ribadita come costante prerogativa maschile. L'Autrice pone la domanda se la legge, spesso elusa e sempre «rispettata di malavoglia», sia stata effettiva (51 ss.). Il problema è connesso a quello circa la sua natura di *lex perfecta, minus quam perfecta* o *imperfecta*, sul quale la Studiosa non si sofferma (41 n. 40), tuttavia a fini esplicativi opera un suggestivo richiamo, da ritenersi in certa guisa assorbente, a una moderna teoria economica del diritto formulata dalla Scuola di Chicago, secondo la quale vi sono leggi che, pur recando comandi e divieti, mirano soprattutto a esprimere regole sociali in grado di indirizzare in senso di conferma o mutamento il *modus agendi* dei consociati («funzione espressiva del diritto») soprattutto in settori in cui nella compagine sociale coesistono valori contrastanti, e tale scopo finisce col porre in secondo piano la loro coattività, perseguita senza troppa convinzione proprio a causa della fiducia riposta in spinte condizionanti di altra natura: un esempio di immediata efficacia è quello incentrato sul divieto di fumo nei locali pubblici. Quella che si può considerare la seconda parte della ricerca (57 ss.) si apre con un'analitica esegesi del brano di Polibio (31.26-28) riguardante la successione di Emilia Terza, sposa di Scipione Africano, una vicenda intricata e intrigante, purtroppo con alcuni lati in ombra (solo una marginale riserva tecnica circa i termini dell'ipotetica successione agnatzia di un'Emilia già soggetta a *manus* [69]), ove un ruolo di rilievo è comunque giocato dagli splendidi gioielli della donna, noti a tutta Roma e che nelle pubbliche uscite della matrona su un fastoso carro decorato evocavano l'immagine di un trionfo al femminile, contraltare di quello bellico del marito vincitore di Annibale. Detto qui in breve, non potendo istituire eredi le due figlie Corneliae per il divieto della *lex Voconia*, Emilia, morta nel 162 a. C., li destinò al nipote Scipione Emiliano (gli era al contempo nonna adottiva e zia in quanto sorella del padre naturale Lucio Emilio Paolo Macedonico), il quale, rinunciando al beneficio delle tre rate annuali, corrispose in un'unica soluzione alle stesse (*scil.* ai loro increduli mariti) la metà della ricchissima dote da lui dovuta in quanto subentrato nel debito di Emilia, a signorile compensazione del mancato acquisto ereditario delle zie adottive (almeno così si legge in Polibio, ma l'Autrice ha ragione: è una dote per varie ragioni sospetta [71 ss.]). Di nuovo con una generosità che - scrive lo storico greco - appariva «stupefacente» (ma forse nascondeva «uno studiato trasferimento di poteri» [61]), donò subito quel tesoro di ori e gemme pervenutogli da Emilia alla propria madre naturale Papiria, assai meno fortunata, e in seguito, lei morta, alle due Emilie sue sorelle naturali. Si operava così una significativa deviazione nell'*iter* successorio di quel corredo di pre-

ziosi che tradizionalmente passava di madre in figlia e che, stornato dalla discendenza femminile dell'Africano, finiva diviso e di lì a poco disperso ad allusiva immagine del tramonto politico degli Scipioni. L'Autrice è propensa a credere che sia stata proprio la monumentale eredità che Emilia ricevette per testamento dal marito, odiato e perseguitato da Catone, a indurre il Censore alla *suasio* relativa alla *lex Voconia*, anche se dubita che egli abbia espressamente menzionato la moglie del suo acerrimo nemico: peraltro, sul piano dei fatti, l'ingente eredità di Emilia andò a un uomo, l'Emiliano, più vicino al Censore che al Circolo degli Scipioni. In base a tali presupposti, la celebre ed esemplare affermazione di Cornelia, figlia dell'Africano e di Emilia Terza, la quale indica i due figli Tiberio Gracco e Caio Gracco come i propri gioielli (prescindendo da ritratti meno ammirati della *mater Gracchorum*, l'inarrivabile ma pure indesiderabile «cigno nero» di Giovenale [6.165]), acquista un significato al contempo più profondo e sottile, in quanto con una sfumata allusione ai gioielli perduti della madre, esprime risoluta l'orgoglio consistente nel «convogliare sui figli il prestigio simbolico che le norme non erano riuscite a sottrarre» (89), a riprova della cura e della gestione attive e sapienti di quei valori maschili che le donne romane si vedevano affidati. Gioielli e figli sono pertanto «le armi delle donne», come recita il titolo di uno studio dell'Autrice che precede di poco la monografia (*Gioielli e figli. Le armi delle donne*, in AA.VV., *Madres y familias en la antigüedad. Patronas femeninas en la transmisión de emociones y patrimonio*, Madrid 2021, 289 ss.): dalla prima età imperiale, nei versi dei poeti i figli sono detti *commune pignus* dei coniugi; *pignus* da 'cosa preziosa', 'gioiello' che si dà in garanzia, diventa sul piano semantico 'persona cara', alludendo essenzialmente ai figli, che al padre garantiscono una discendenza e il perpetuarsi del nome e della *potestas*, e alla madre l'antica solidità di un ruolo sociale. Una garanzia reciproca dei coniugi la cui origine sembra legata in particolare alla legislazione augustea (*lex Iulia de maritandis ordinibus* e *lex Papia Poppaea*): per l'uomo e per la donna in età feconda sposarsi e procreare dei figli vale infatti la piena capacità di ricevere per testamento, per la donna con il *ius liberorum* la libertà dalla tutela, una possibile deroga alla *lex Voconia* il cui disposto si interseca ora con quello della *Iulia et Papia* - da ritenersi però, secondo l'Autrice, limitata alla sposa del *classicus*, con esclusione pertanto delle sue figlie (Tit. Ulp. 16.1a) -, e più avanti, nel II secolo, con il Senatoconsulto Tertulliano, la posizione di erede civile *ab intestato* del figlio. Come si è detto, anche dopo la *lex Voconia* continuano a esserci donne ricchissime, tanto che durante il secondo triumvirato viene emanato un provvedimento che impone alle millequattrocento più abbienti di Roma di autodenunciare il loro patrimonio e versare la tassa ritenuta dai triumviri adeguata per finanziare la guerra, con connesso incentivo alla dela-

zione. Tale dispotica misura incontra però un deciso rifiuto e una seconda sollevazione femminile dopo quella del 195 a. C., guidata stavolta da Ortensia, la figlia del grande oratore, il cui discorso di opposizione è incentrato *ad sensum* su un principio analogo al ‘*no taxation without representation*’ della rivoluzione americana. L’ultimo argomento è quello, affascinante, carico di riflessi sociali e specchio di vita familiare, dei legati preziosi, ai quali è dedicato un intero titolo del Digesto (34.2), che riguarda non solo gli oggetti d’oro e d’argento ma anche le vesti spesso di pregio, ove si apprezza la raffinata interpretazione della *voluntas testantis* perseguita dai giuristi ed emerge come una sorta di filo rosso l’usuale trasmissione degli *ornamenta* da marito a moglie o da madre a figlia, nonché un loro carattere di ‘zona franca’ femminile, in cui alla donna è riconosciuta una sostanziale discrezionalità quanto agli atti di disposizione, restando però inteso che, se il suo patrimonio li comprende, deve conservare i beni ‘strutturati’ per le esigenze economiche e il decoro sociale della famiglia, retta - come sappiamo - dalla *potestas* maschile. Mi sono un poco dilungato, ma ancora due parole. L’Autrice (5) elenca in modo schematico una serie di sistemi individuati, dai romani o dagli studiosi moderni, per aggirare i divieti della legge, ma non essendo argomento di suo specifico interesse nell’economia dell’indagine, non si sofferma sui medesimi. Non lo farò neppure io poiché non è questa la sede, anche se sulla reale efficacia di alcuni qualche riserva si potrebbe muovere, e più in generale ho maturato l’idea - derivatami dall’impostazione di Aglaia McClintock - che l’aspetto delle elusioni andrebbe circostanziato. A mio avviso, quelli più validi sono due: la rinuncia al testamento che dà corso alla successione *ab intestato*, già peraltro valutata a livello di ‘costi-benefici’, e il fedecommesso, perché fino al Senatoconsulto Pegasiano (69-70 d. C.) è possibile destinare al fedecommissario anche l’intero compendio dell’*hereditas*. In primo luogo però, fino allo stesso senatoconsulto non si può costringere l’erede istituito ad adire un’eredità della quale gli rimane poco o nulla, e il rischio del suo rifiuto è tanto più elevato quanto più cospicuo è il valore del lascito. Va anche considerato che prima dell’intervento di Augusto, posteriore alla Voconia di almeno un secolo e mezzo, il fedecommesso è sfornito di azione: la *fides* è un valore forte, certo, ma rimane pur vero che se l’onerato non ottempera non c’è nulla da fare. Infine, credo che vi sia un altro punto sul quale riflettere: Gaio (2.285) dice che in origine i *peregrini*, privi di *testamenti factio*, per fedecommesso potevano ricevere, tanto che proprio qui risiederebbe l’origine dei fedecommissi, poi ciò fu vietato, e una vicenda simile riguarda i celibi privi di *capacitas* in forza della *lex Iulia* (Gai. 2.286). Perché lo stesso non è avvenuto quanto alla *lex Voconia*? Secondo me - e alla luce di quanto scrive l’Autrice - non per impossibilità, ma perché sul piano di scelta politica non

si è ritenuto necessario farlo, e questo non mi sembra senza significato circa l'atteggiamento tenuto dagli organi di governo nei confronti di tali vie traverse: è vero che ce ne sono parecchie, tuttavia, a parte gli inconvenienti da cui nessuna è esente, il problema, come si è visto, non stava nella ricchezza femminile in sé - la norma non traguardava un impoverimento delle donne ricche, che tali infatti sono rimaste - ma in quello *status* e in quella titolarità di prerogative conferiti dal titolo di erede. Forse non si è inteso bloccare certi espedienti - e non sarebbe stato precluso: più tardi si è fatto ricorso a *specialia senatusconsulta* per neutralizzare *escamotage* tesi a eludere gli sbarramenti della *lex Fufia Caninia* (Gai. 1.46) - anche perché in fondo non colpivano al cuore la legge, e ciò appare ancora più evidente per il *legatum partitionis* e il *legatum ususfructus*. Il che, concludendo, conferma la validità della tesi sostenuta dall'Autrice, e con essa i pregi del libro, che credo emergano da quanto precede.

Tutti i tribunali dell'impero. È risaputo che l'immane *corpus* ulpiano ha fornito ai compilatori di Giustiniano circa un terzo dell'intero contenuto dei *Digesta*, tuttavia tra le numerose opere del giureconsulto di Tiro è abbastanza difficile reperire scritti dai titoli strani, o comunque per vari aspetti particolari, come per intenderci la monografia sui 'ritrovati giuridici' (*l.s. de heurematicis*) di Modestino (Lenel 70-79), o quella di Paolo *De portionibus quae liberis damnatorum conceduntur* (1262-1263). Una rara eccezione può forse individuarsi nei libri *X de omnibus tribunalibus* (Lenel 2254-2295), ove tuttavia la singolarità non si colloca sul piano terminologico relativo al titolo o sulla ristretta peculiarità dell'argomento, ma, al contrario, in una sua generalità che in definitiva lascia perplessi specie se rapportata alle altre opere contermini del giurista, quali per esempio il *De officio consulis*, il *De officio praefecti urbi*, il *De officio praetoris tutelaris*, e altre ancora. E in effetti il punto-chiave è proprio questo: «tale scritto costituisce, nel suo genere ed anche a causa della sua intitolazione, un vero e proprio *unicum* insuscettibile di essere classificato in nessuna delle grandi categorie di opere della giurisprudenza romana», come sottolinea Francesco Arcaria (377), che ai libri 'su tutti i tribunali' di Ulpiano dedica il suo ultimo ponderoso e dettagliato volume monografico, *Praetor vel praeses. I libri de omnibus tribunalibus di Ulpiano*, Napoli 2022, IX-413; ove l'opera è indagata da ogni angolo visuale e l'intero complesso delle reliquie restituite dal Digesto e riordinate dalla *Palingenesia* leneliana è sottoposto a un'esegesi accurata, metodica e puntuale. Intanto un problema è legato proprio a quel titolo «strano», infatti nell'*Index Florentinus* esso non compare: vi figura invece (XXIV.5) uno scritto di Ulpiano intitolato *protribonalion βιβλία δέκα*. Si pone con tutta evidenza un primo rilevante interrogativo: siamo di

fronte a un'unica opera con due denominazioni diverse o a una duplicità di scritti? Le discussioni non mancano, ma il favore della prevalente dottrina va alla prima soluzione e alla stessa l'Autore aderisce, pur ammettendo che la valenza probante del passo di Giovanni Lido che in genere si invoca non appare immediata, in ogni caso pochi ormai pensano a due diverse edizioni del medesimo trattato. È vero che i frammenti restituiti dal Digesto provengono soltanto da sette libri (1-5, 8-9), ma, per quanto non privo di una sua singolarità, il dato non si presenta ostativo in quanto il limite di dieci non è superato. Teorie radicalmente demolitrici hanno investito, insieme con tanti altri non solo di Ulpiano, anche questo scritto, identificandolo in una collezione postclassica di brani ulpiane, magari anche interpolati, ma l'Autore, insieme con altri studiosi di varie epoche - tra quelli più risalenti Alfred Pernice -, è favorevole alla classicità dell'opera, che andrebbe collocata nel regno di Caracalla: secondo Tony Honoré, nell'anno 215. Tale soluzione è corroborata da tre elementi: la minuziosa analisi stilistica sulla prosa di Ulpiano condotta dallo studioso dell'All Souls College scomparso di recente, un antesignano dell'impiego dell'informatica nel nostro campo di indagine; il ricorrere in tre frammenti dell'espressione *imperator noster* riferita ad Antonino Caracalla; la frequenza con cui il termine *tribunal* compare nei testi giurisprudenziali classici (22 volte): spesso all'ablativo preceduto da *pro* (*pro tribunali*), più di rado da solo (6 volte), ma comunque in grande maggioranza nei testi di Ulpiano. In questi ultimi sei casi il vocabolo appare sinonimo di 'giudice', 'organo giudicante', 'corte di giustizia', con riferimento di volta in volta alla competenza, alla *iurisdictio*, alla struttura, o anche al profilo logistico se posto in relazione all'assenza di una parte. Anche se non sono mancate voci autorevoli secondo le quali, con sguardo rivolto alla testimonianza dell'*Index Florentinus*, il titolo originario dell'opera sarebbe stato *Libri pro tribunali* o (meno plausibilmente, a me sembra) *Libri de rebus quae pro tribunali a magistratibus geruntur*, lo Studioso ritiene che quella attestata dalle *inscriptiones* del Digesto sia la denominazione autentica, ed esclude che lo scritto di Ulpiano vertesse unicamente sul rito proprio del *tribunal*, ovvero su quel complesso di atti compiuti davanti al magistrato nella sua funzione di organo giurisdizionale con limitazione dell'argomento alla *cognitio extra ordinem*, per investire invece «tutti' gli organi giudicanti nella loro eterogeneità», cioè sia quelli dell'*ordo* sia quelli della procedura cognizionale. Lo dimostrano alcuni passi dell'opera che non possono che riferirsi al processo ordinario, nonché, del resto, lo stesso aggettivo *omnibus* che figura nel titolo della medesima: Detlef Liebs traduce *omnis* con «allerlei», peraltro l'Autore non esclude che l'espressione *omnibus tribunalibus* recasse pure una valenza ulteriore alludendo all'esistenza di disposizioni comuni al processo formulare e a quello straor-

dinario. Particolarmente significativo in tal senso D. 2.12.1, tratto dal IV libro dell'opera, il quale cita un'*oratio Marci* che, in tema di tempi del processo, ha esteso ai giudizi straordinari regole da tempo fissate per i giudizi dell'*ordo*, realizzandosi così un nucleo normativo comune ai due tipi di rito, e al contempo riserva altri principî ai soli processi formulari (lo si ricava da D. 2.12.2 [Ulp. 5 *ad ed.*]) e altri ancora esclusivamente a quelli cognizionali. Non meno interessante in analoga prospettiva D. 42.1.59pr.-2, tratto dal quarto libro dell'opera (Lenel 2272), in cui - come in modo convincente argomenta lo Studioso - vengono enucleati alcuni principi generali sul contenuto e il modo di esprimersi della sentenza con riferimento non solo ai giudici della *cognitio*, come sovente si è ritenuto, ma anche al *iudex privatus* del processo formulare. In particolare viene citato un *rescriptum* di cui non è possibile individuare la provenienza ma che, pur pronunciato in rapporto a un preciso processo, dell'*ordo* o *extra ordinem* che sia, sembra suggerire «la necessità psicologica, avvertita da Ulpiano, di avvalorare l'enunciazione di un principio comune a tutti e due i tipi di processo con la forza derivante da un provvedimento autoritativo imperiale» (141). (Aggiungerei che espressioni come '*solve, quod petitum est*' o '*quantum petitum est*', che stando al testo citato risultano compatibili con una sentenza validamente espressa, non si coniugano soltanto con la procedura straordinaria, ma sono anche compatibili - tanto più nel III secolo - con quella incentrata sulla formula). Anche se non possono negarsi talune affinità in particolare con i *libri de officio*, è dibattuto il rapporto con questi dell'opera *de omnibus tribunalibus*: molti studiosi la ritengono complementare a quelle precedenti pure di mano ulpiana, altri sono di diverso avviso, magari individuandovi, come Gaetano Scherillo, molti tratti comuni con il *De officio consulis* (nel testo l'assenza dei riferimenti ai *consules* sarebbe dovuta all'intervento compilatorio). Dell'opera il Digesto conserva 34 frammenti divisi, come si è accennato in 7 dei 10 libri - mancano all'appello il VI, il VII e il X - e l'Autore, con immutabile regolarità di passo, li esamina tutti in successione in altrettanti capitoli dedicati nell'ordine ai singoli libri: si tratta sempre di un'esegesi rigorosa, caratterizzata da una costante attenzione terminologica e accompagnata da una scrupolosa informazione sulle tesi sostenute dalla dottrina, non solo riferite in sintesi ma sempre discusse, senza trascurare la stagione interpolazionistica, i cui scritti - scriveva con polemico disappunto Antonio Guarino (*Gerhard von Beseler*, Nota di lettura alla rist. anast. delle *Juristische Miniaturen*, Napoli 1989, XI s. = *Pagine di diritto romano*, II, Napoli 1993, 96) - scontano spesso una condanna sommaria e grossolana, benché «letteratura tutta rigorosamente non letta e analizzata». In questa sede non è possibile un esame analitico, ma tra le risultanze euristiche generali merita di essere sottolineato - e lo fa del resto lo

stesso Autore nelle «Conclusioni» (377-383) - il prestigio che continua ad accompagnare la carica del *praetor urbanus* in un'epoca in cui la *cognitio extra ordinem* - la quale peraltro si modella sulle regole sperimentate dell'*agere per formulas* - sta occupando con invasività sempre maggiore lo spazio processuale in vista di un imminente e radicale avvicendamento alla procedura dell'*ordo*. Si tratta di un esempio lampante della vitalità feconda e duratura di un organo repubblicano nella nuova temperie del principato, pur nella fase di quest'ultimo legata alla dinastia africana dei Severi che incomincia a intravederne il declino. Il pretore rimane una sorta di modello anche rispetto al *praeses provinciae*, al *procurator Caesaris*, ai *praefecti aerarum* ugualmente menzionati nell'opera, a testimonianza del dato per cui nella *iurisdictio* del pretore formulare Ulpiano ravvisava «un imprescindibile punto di riferimento per il concreto esercizio delle funzioni degli altri magistrati e dei funzionari imperiali» (383). Stimolante, poi, l'ipotesi che nell'*oratio Marci* menzionata in diversi luoghi dell'opera, i cui contenuti specifici sono difficilmente ricostruibili ma che si pone - *unicum* anch'essa - come un disegno di regolamentazione complessiva della procedura ordinaria e di quella *extra ordinem* segnandone al contempo tratti comuni e altri specifici, si possa plausibilmente individuare l'impulso alla redazione dell'opera ulpiana con il suo citato esteso orizzonte. In proposito, trovo che la conclusione, più volte accennata, secondo la quale il *De omnibus tribunalibus* di Ulpiano si riferisce a tutte le forme giurisdizionali nelle loro diverse tipologie, nonostante le finalità pratiche dell'opera e oltre all'interesse del risultato scientifico in sé considerato, rechi anche una suggestione di altra natura, ossia il *signum* dell'universalità dell'impero visto dall'angolo visuale della sua supervisione regolatrice e sanzionatoria della vita civile dell'*oikoyμένη*, e che in questo senso si inserisca con coerenza nella concezione ulpiana dell'*imperium Romanum*, espressione che - come rileva Valerio Marotta, *Una nota biografica su Ulpiano: un giurista tra Tiro e Roma*, in C. Bearzot - F. Landucci - G. Zecchini (cur.), *Migranti e lavoro qualificato nel mondo antico*, Milano 2020, 241 nt. 33) - «nel senso, oggi diremmo, di sintesi imperiale» negli scritti dei giuristi ricorre soltanto in Ulp. 1 *de cens.* D. 50.15.1pr., uno dei testi più noti del giureconsulto severiano, ove egli celebra la *in Syria Phoenice splendidissima Tyriorum colonia, unde 'ei' origo est*. Vorrei concludere con un aspetto metodologico che nel libro (18-19) è consegnato a una «breve avvertenza», ma che, almeno a mio credere, appare meritevole di una più circostanziata sottolineatura. Per l'indagine che si era proposto, ai fini di una approfondita visione d'insieme sui *libri de omnibus tribunalibus* di Ulpiano, la cui unica trattazione specifica era costituita da un saggio del Pernice del 1893, l'Autore - come egli stesso dichiara - aveva a disposizione due percorsi: o la considerazione esegetica di ciascuno dei frammenti in nostro possesso se-

condo l'ordine della *Palingenesia* di Otto Lenel, o quello di concentrare lo sguardo, in forma più libera, su alcuni temi 'sintomatici' da ritenersi più direttamente rivelatori dei caratteri dell'opera sul piano contenutistico nonché delle finalità della medesima (questa è stata, per esempio, l'opzione di R. BONINI, *I libri de cognitionibus di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della cognitio extra ordinem*, Milano 1964). Come dichiara Francesco Arca-ria, e del resto si è anticipato in questa sede, la scelta è caduta sul primo modo di procedere: ciò, in quanto - egli scrive -, stante la scarsità dei frammenti di cui disponiamo, per la ricostruzione dell'opera non si può che seguire l'ordine leneliano, onde, come scrisse Mario Talamanca, citato espressamente dall'Autore, «non resta che affidarsi all'opera del grande maestro, di cui per lunghi anni sarà difficile, molto difficile, che si dia una seria alternativa». Vi è tuttavia un aspetto ulteriore al quale comprensibilmente lo Studio-so non accenna, ma che dalla mia diversa posizione ritengo giusto porre in rilievo: ossia che - detto ora molto in breve - in realtà la sua opzione si presenta anche come la più difficile e la più scomoda, perché vincola a seguire un ordine già dato, 'eteronomo', a farlo con costante regolarità, senza salti od omissioni, e soprattutto rende alla fine più complesso tirare efficacemente fila euristiche che l'altro metodo consente invece in modo più spedito e lungo un *ductus* dominabile e monitorabile *ab initio* nel suo svolgersi. Mi sembra, insomma, che si tratti di un merito almeno non inferiore a quelli indicati in precedenza.

Quel magister equitum di Cesare. Mentre in un lento succedersi fuori dal tempo si dipanano i giorni dell'esilio su quello scoglio scuro in mezzo all'Atlantico, Napoleone continua a dedicarsi alla storia di Roma, dettando nelle notti insonni al fedele Louis-Joseph Marchand le sue riflessioni sui Commentari di Cesare (*Précis des guerres de César*, Paris 1836), al quale lo legano sintomatiche affinità di carattere e di concezione politica. Su un punto in particolare il suo pensiero è tanto fermo da apparire scultoreo: il conquistatore delle Gallie, il dittatore pugnalato dai congiurati alle Idi di Marzo del 44 a. C. nella curia di Pompeo, non aveva mai pensato di instaurare un potere monarchico e la pressoché costante convinzione storiografica gli appare in tal senso distorta da un grossolano errore prospettico. Su quale trono avrebbe voluto sedersi? Su quello di Romolo, di Numa e degli altri antichi re che non comandavano oltre «la periferia della città»? Su quello dei sovrani barbari sempre sconfitti da Roma e che spesso seguivano in catene il carro trionfale? Non si può crederlo, «i Romani erano abituati a vedere i re attendere negli atrii dei magistrati». In realtà Cesare, pur detenendo il potere, ha sempre mostrato rispetto per le istituzioni repubblicane e le ha mantenute in

pieno vigore, e Bruto lo ha ucciso irretito da un pregiudizio formatosi nelle scuole greche, che lo portava ad assimilarlo a un comune *tyrannos* usurpatore del potere nella *polis*. «Sarebbe stata una politica molto strana - a giudizio del grande Corso - sostituire la sedia curule dei vincitori del mondo con il volgare e spregevole trono dei vinti». Una calunnia, dunque, prorogatasi per forza inerziale fino ad assurgere a condivisa verità storica: espressioni icastiche, senza mezzi toni, ma di chi conosce bene l'argomento di cui parla - anche nella sperduta Sant'Elena Napoleone aveva a disposizione qualche migliaio di volumi -, parole che comunque inducono a riflettere. Tuttavia l'idea, allora come oggi, rimane tendenzialmente quella che l'imperatore in esilio respinge con sdegno, quasi come contraria a una logica evidenza. Essa peraltro pervade le stesse fonti antiche: *iure caesus*, sentenzierà Svetonio (*Caes.* 76.1) sull'evidente scia di una vulgata; d'altronde in generale il motivo della condanna a morte legata a un'*affectatio regni* vera o presunta punteggia la storia di ogni tempo, tanto - per limitarci a un altro esempio celebre e quasi speculare - da investire anche il Cristo (Iacopone da Todi, *Lauda* 93, 15-16): «Crucifige, crucifige! homo che se fa rege, secondo nostra lege, contradice al senato». La lettura affascinante dei *Précis*, riediti in occasione delle recenti celebrazioni del bicentenario napoleonico, posti in un confronto - quasi una sorta di dialogo a distanza - con un sorprendente testo epigrafico scoperto nel sito archeologico dell'antica *Privernum* (Latina) e reso noto di recente in edizione critica (F. ZEVI - F. CASSOLA, *I Fasti di Privernum*, ZPE 197 [2016] 287-309), hanno indotto Orazio Licandro a una ponderosa ricerca incentrata sulla *quaestio* di una morte violenta che ha mutato la storia. Così, alla luce di nuovi elementi, sulle conclamate ragioni di un omicidio sempre giustificato, a partire da chi lo commise, come improcrastinabile difesa della libertà da un dittatore che voleva farsi re - onde poi il suo nome diverrà la personificazione dello stesso potere imperiale, dai Cesari ai Kaiser agli Czar -, cala il dubbio dello Studioso, il quale, come è regola, lo affida al vaglio dell'indagine scientifica (O. L., *Cesare deve morire. L'enigma delle Idi di marzo*, Milano 2022, 1-349). I Fasti di *Privernum*, restituiti in parte da un'iscrizione marmorea in quattro frammenti, recano la lista dei magistrati degli anni 45-43 a. C.: si tratta di un documento di rilievo primario, innanzitutto perché va a colmare una lacuna dei Fasti Capitolini, ai quali è strutturalmente affine, poi perché vi si ricava il preciso disegno di Cesare circa la distribuzione delle magistrature relative al periodo in cui avrebbe dovuto aver luogo l'impegnativa campagna bellica contro i Parti, la quale come è noto rimase allo stadio di mero progetto per le fatali Idi di marzo che cadevano a immediato ridosso della programmata partenza per l'Oriente (18 marzo). Cesare vi risulta *dictator perpetuus* dopo aver abdicato, nel febbraio del 44 a. C., alla dittatura conseguita

per la quarta volta, e questo si sapeva: ciò che invece - non senza sorpresa - è emerso *ex novo* dall'epigrafe è il ruolo attribuito a Marco Emilio Lepido, il quale, su un binario parallelo, abdica alla carica di *magister equitum* ricoperta per la seconda volta per assumere quella di *magister equitum perpetuus* come il *dictator*, e si trova a sua volta affiancato da due *magistri equitum*, Marco Valerio Messalla Rufo e Gneo Domizio Calvino, pure scelti da Cesare, i quali dovrebbero governare Roma mentre egli gestisce la spedizione militare. Va sottolineato che di Marco Emilio Lepido come *magister equitum perpetuus* non c'è traccia in nessuna fonte antica (i Fasti Capitolini recano sul punto una lacuna, che il Degrassi integra con un terzo magisterio del futuro triumviro: *M. Aemilius Lepidus [III mag(ister) eq(uitum)]*). Quanto ai fatti storici, l'Autore (33) pone in risalto la veridicità pressoché inoppugnabile delle fonti epigrafiche rispetto a quelle di tradizione manoscritta: è in gran parte vero, tuttavia dall'errore non sono immuni neppure il redattore del testo e il lapicida. Si può peraltro convenire che in questo caso è assai difficile che lo stesso ricorra, in quanto - secondo la ricostruzione di Fausto Zevi, che sul citato *unicum* documentale si è confrontato con altri esperti - nell'iscrizione si aggiunge che Lepido sarà comandante della cavalleria finché Cesare sarà dittatore (*quoad dict(ator) Caesar esset*), e che questi dal canto suo vi appaia come *dictator pepetuus* è incontestabile. Del resto il dato appare pienamente conforme a quanto si insegna sulla magistratura del dittatore in Roma antica. Vi è anche da considerare che le lame dei congiurati hanno bloccato sul nascere un disegno cesariano di assegnazione delle magistrature, e ciò rende abbastanza comprensibile che, sebbene il marmo privernate non abbia subito erasure, in altri documenti posteriori alle Idi di marzo Emilio Lepido non figura, nel 44 a. C., come un effimero *magister equitum perpetuus*, ma - così in un'iscrizione di Terracina - come un comandante della cavalleria per la terza volta (*III magister equitum*). Ciò premesso, detto ora molto in breve, Cesare non fu assassinato perché aspirava alla dittatura perpetua per il semplice motivo che l'aveva già conseguita, tra l'altro senza che alcuno gli avesse scagliato contro l'anatema né lo avesse formalmente accusato di aspirare al regno. Poi, 'dittatore perpetuo' non significa in questo caso 'dittatore a vita' - viene in proposito istintivo un richiamo *ad sensum* alla 'perpetuità' dell'editto pretorio anteriore alla codificazione giuliana -: era in realtà una magistratura priva di una scadenza predefinita perché finalizzata alla campagna partica, la quale prevedibilmente avrebbe richiesto un triennio (se non addirittura un lustro). Ma soprattutto - e questo è il punto-chiave -, appare un progetto assolutistico quanto meno singolare quello che prevede un viceré vitalizio: quel comandante della cavalleria 'perpetuo' egli pure, con a fianco altri due *magistri equitum*, questi non 'perpetui', che reggerebbero Roma. «Ora, finché l'atten-

zione era concentrata sulla carica monocratica del *dictator* divenuta vitalizia, – scrive l'Autore (23) – l'accusa di tirannide o aspirazione al *regnum* possedeva certamente una sua intrinseca forza, ma la presenza di un *magister equitum perpetuus* muta completamente il quadro». In un panorama che pure tanto concede all'opinabile, il *magister equitum perpetuus* inciso a scalpello sulla pietra di *Privernum* è un punto fermo che sparglia un gioco procrastinosi per secoli. Infine, anche concepire l'instaurazione di un impianto monarchico incentrato sulla propria persona mentre ci si accinge a partire per un'impresa quanto mai pericolosa, che comunque vada implicherà la permanenza di anni in terre lontane, è un altro particolare che lascia abbastanza perplessi. Questo per rendere un'idea immediata del filo rosso che percorre la ricerca di Orazio Licandro, la quale tuttavia, con costante aderenza alle fonti - riprodotte in tradizione italiana per un lettura più 'cordiale' che non va però a scapito del rigore - e grazie a un ragionare lucido e serrato, si colloca da ogni angolo visuale atto a fornire elementi critici che, insieme con la nuova testimonianza epigrafica, consentano la valutazione della vicenda storica legata al cesaricidio e all'enigma delle Idi di marzo: dalla disamina tecnica relativa alla dittatura di Cesare, che non può essere assimilata a quella (*legibus scribundis et rei publicae constituendae* di Lucio Cornelio Silla; al «mistero del giovane Ottaviano» il cui nome, contrariamente a quanto avviene nelle fonti di tradizione manoscritta, nei Fasti di *Privernum* non compare tra i *magistri equitum* voluti da Cesare; all'evolversi del piano dei congiurati, che ha origini assai anteriori all'assunzione della dittatura perpetua e denota smagliature e ambiguità nello stesso partito cesariano; ai rapporti tra Cesare e Antonio, incrinatisi negli ultimi anni dopo la sostituzione di questi con Emilio Lepido quale *magister equitum* del dittatore; ai complessi rapporti tra Cesare e Cicerone, segnati da fasi profondamente diseguali, anche perché alle speranze (più o meno obbligate) dell'oratore segue la disillusione, per cui l'Arpinate (a volte nei panni di 'congiurato ombra') finisce nella *communis opinio* con il diventare una delle fonti che deporrebbero per l'*affectatio regni* da parte di Cesare - ma, come bene mette in luce l'Autore, c'è il Cicerone *vivo Caesare* (*In difesa di Marcello*, 8.23: «A te solo, Cesare, spetta di rimettere in piedi tutto lo Stato ... a te spetta riorganizzare l'amministrazione della giustizia, ristabilire la *fides*, reprimere gli eccessi del malcostume, favorire l'incremento demografico e frenare con una severa legislazione quel disordine generale che è ormai dilagante» [209]) e il Cicerone *mortuo Caesare* (*Filippiche*, 2.45.116: «Da anni e anni puntava al regno, alla fine con uno sforzo immane, e a costo di grandi rischi, realizzò il suo proposito» [173]), che con lo stigma del tiranno in realtà intende colpire Antonio, l'uomo forte del momento, che a giudizio dell'oratore favorì anche platealmente quell'anelito e ora mostra di perseguire

uno analogo; ai lunghi e meditati preparativi di una spedizione che non era limitata ai Parti, ma avrebbe coinvolto anche diversi altri popoli non solo orientali - secondo uno storico prevedeva pure il taglio dell'istmo di Corinto - e di cui si potrebbero intravedere prodromi nella permanenza di Cesare in Egitto presso Cleopatra e in un lungo viaggio sul Nilo forse in chiave di esplorazione ambientale per un prossimo cammino di guerra; poi tanto altro ancora di cui in questa sede non si può dare conto neppure in pillole. In ogni caso, diventa difficile accettare l'assimilazione della dittatura perpetua di Cesare alla «förmliche Deklaration der Monarchie» asserita da Martin Jehne - in realtà, sottolinea lo Studioso (281), il disprezzo del *dictator* romano per i titoli regali è uguale a quello del Bonaparte per la figura del monarca -, appare invece plausibile che nell'animo, nella *forma mentis* e nei propositi di Cesare pressoché l'intera scena sia dominata dalla spedizione contro i Parti e che i citati assetti istituzionali siano concepiti in precipua funzione della medesima. Si trattava infatti di un'impresa epocale contro l'eterno e indomito nemico di Roma, che dopo la disastrosa esperienza di Crasso soltanto l'Invitto, *Fortuna adiuvante*, avrebbe potuto sconfiggere; il che avrebbe consegnato a Roma l'altra metà dell'*oikoyménē* e un dominio virtualmente illimitato in direzione orientale, verso l'altro Oceano, replicando secoli dopo l'epopea di Alessandro. E Cesare non era uomo votato alla prudenza diplomatica né alla planimetria delle riforme, di cui pure Roma aveva un bisogno vitale: era l'uomo delle conquiste militari, il cui impatto potente e glorioso si sovrapponeva al complesso dei problemi come un rimedio assorbente e salvifico («L'espansionismo era l'unica cura da lui immaginata e somministrata, e per molti anni il gioco funzionò» [287]). Cesare comunque doveva morire e proprio quello era il tempo: lo era, perché non doveva nemmeno partire. Depone in tal senso la determinazione dei congiurati ad agire a ogni costo prima del 18 marzo, giorno di avvio della spedizione partica. In fondo, perché questa urgenza ineludibile e febbrile? Cesare, non più giovane né garantito dalla salute di un tempo, sarebbe rimasto lontano da Roma per anni, e trattandosi di un'impresa ai limiti dell'impossibile - almeno secondo Cicerone, non però per il grande stratega corso, che ne aveva pure immaginato le modalità tattiche, e forse nemmeno per un reduce di Carre come il congiurato Gaio Cassio Longino consapevole degli errori di Crasso -, la sua morte in quelle plaghe remote non avrebbe destato sorpresa. Ma per esiguo che fosse, era un rischio che non si poteva comunque correre, perché troppo alta era la posta in gioco. In caso di vittoria, infatti, non si sarebbe assistito all'usuale trionfo di un condottiero di valore, ma a quello di un nume: (270) «Se Cesare fosse ritornato vivo e vincitore, da quel momento nessuno e nulla avrebbe più potuto impedire che diventasse re: ma non era l'aspetto istitu-

zionale a preoccupare i cospiratori, quanto una sgomenta frustrazione per l'immensa gloria che avrebbe collocato Cesare su un piano quasi sovrumano». La causa della morte di Cesare è stata dunque, in ultima analisi, la sua stessa grandezza, unita all'instinguibile ambizione ad accrescerla superando sempre il limite, e proprio questo, non il giogo della tirannide, era il prezzo inaccettabile legato a una colpa che non ammetteva perdono. Se vogliamo, senza negargli il severo conflitto interiore del parricida, il Bruto di Shakespeare (*Julius Caesar*, III.2) lo confessa in una laconica frase: «but, as he was ambitious, I slew him». Nel novero delle più recenti pubblicazioni non solo giusromanistiche, *Cesare deve morire* di Orazio Licandro è un saggio da leggere tra i primi: un libro molto bello, di scienza e di passione.

RENZO LAMBERTINI